

Legge regionale 18 agosto 1986 , n. 35

Disciplina delle attivita' estrattive.

1 Articolo 12 bis aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 13/1991

2 Articolo 6 bis aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 25/1992

3 Articolo 12 ter aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 10/1994

4 Articolo 18 bis aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 10/1994

5 Integrata la disciplina della legge da art. 5, comma 1, L. R. 21/1997

6 Articolo 20 bis aggiunto da art. 18, comma 16, L. R. 13/2002

7 Modificata la rubrica del Titolo II da art. 3, comma 1, L. R. 6/2011

8 Modificata la rubrica del Titolo III da art. 7, comma 1, L. R. 6/2011

9 Articolo 9 bis aggiunto da art. 195, comma 1, L. R. 26/2012

10 Articolo 18 ter aggiunto da art. 199, comma 1, L. R. 26/2012

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

La presente legge disciplina l' esercizio dell' attivita' di estrazione e coltivazione delle sostanze minerarie previste dall' articolo 2, categoria seconda, del RD 29 luglio 1927, n. 1443 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese le cave cosiddette << di prestito >>.

1 bis. Per attivita' di cava si intende l'attivita' di scavo, di primo trattamento delle sostanze minerali di cui al primo comma, nonche' di risistemazione ambientale dell'area autorizzata.

1 ter. All'interno dell'area autorizzata ai fini dell'attivita' estrattiva, e' vietato svolgere attivita' diverse da quelle di cui al comma 1 bis e non possono essere realizzati opere e manufatti non previsti nel progetto di coltivazione e di risistemazione ambientale dei luoghi, autorizzato. Nel rispetto della normativa sulla sicurezza in cava sono ammesse attivita' di manutenzione idrogeologica e vegetazionale, nonche' usi temporanei senza fine di lucro; tali attivita' e tali usi sono comunicati alla Regione al fine del loro coordinamento con l'attivita' estrattiva.

1 quater. All'interno dei parchi regionali, comunali e intercomunali di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), e' vietato l'esercizio di nuove attivita' di ricerca e di coltivazione delle sostanze minerali a eccezione di quelle relative alle pietre ornamentali comprese le cave di pietra ornamentale in sotterraneo, cosi' come in aree di falde acquifere.

1 quinquies. E' escluso dall'ambito di applicazione della presente legge l'abbassamento dei terreni situati in zona agricola "E", effettuato con le seguenti modalita':

a) l'asporto, senza attivita' di scavo, del solo materiale litoide grossolano, costituito da ciottoli rocciosi di diametro superiore a sessanta millimetri, disseminato in superficie;

b) l'asporto di terra mista a materiale litoide o del solo materiale litoide grossolano costituito da ciottoli rocciosi, che comporti una modifica qualitativa dello strato superficiale per una profondita' non superiore a un metro e per un volume non superiore a 2.000 metri cubi.

1 sexies. I progetti delle attivita' di cui al comma 1 quinquies, lettera b), sono soggetti ad approvazione da parte del Comune competente per territorio, anche al fine di consentire il mantenimento della classificazione urbanistica in zona agricola "E" dei terreni interessati.

1 septies. Le attivita' di cui al comma 1 quinquies realizzate in difformita' alle condizioni e ai limiti indicati nel comma medesimo sono soggette al procedimento autorizzatorio di cui alla presente legge.

Note:

1 Comma 1 bis aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 6/2011

2 Comma 1 ter aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 6/2011

3 Comma 1 quater aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 6/2011

4 Comma 1 quinquies aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 6/2011

5 Comma 1 sexies aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 6/2011

6 Comma 1 septies aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 6/2011

7 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 1 quinquies da art. 5, comma 55, L. R. 18/2011

8 Parole aggiunte al comma 1 ter da art. 193, comma 1, L. R. 26/2012

Art. 2

Processo autorizzativo

L' apertura, l' ampliamento di cave e l' esercizio dell' attivita' di estrazione e coltivazione delle sostanze di cui al precedente articolo 1, sono subordinati ad autorizzazione dell' Assessore regionale all' industria, previa acquisizione di attestazione comunale di conformita' dell' intervento estrattivo agli strumenti urbanistici vigenti, rilasciata dal Sindaco.

1 bis. Con regolamento regionale sono definiti:

a) i criteri per la predisposizione del progetto di coltivazione e di risistemazione ambientale e delle relative varianti;

b) le modalita' di presentazione dell'istanza di autorizzazione all'attivita' estrattiva e delle relative varianti;

c) la modulistica relativa agli adempimenti connessi alle attivita' estrattive e di polizia mineraria di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee), e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave).

1 ter. Il regolamento di cui al comma 1 bis e' emanato in conformita' ai principi generali di cui all' articolo 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso), nonché secondo i criteri di partecipazione, pubblicità e informazione, anche mediante utilizzo di sistemi telematici e informatici, entro novanta giorni dalla pubblicazione della legge regionale 19 maggio 2011, n. 6 (Disposizioni in materia di attività estrattive e di risorse geotermiche), previo parere della competente Commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta; decorso tale termine si prescinde dal parere.

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 10, L. R. 12/2009

2 Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 6/2011

3 Comma 1 ter aggiunto da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 6/2011

TITOLO II

PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE

Art. 3

(Piano regionale delle attività estrattive-PRAE)

1. Il Piano regionale delle attività estrattive (PRAE) costituisce atto di pianificazione e di programmazione, finalizzato a garantire il razionale ed equilibrato sfruttamento delle sostanze minerali di cui all'articolo 1 e le necessità di sviluppo economico della Regione, nel rispetto dei valori ambientali, della tutela del paesaggio e della difesa del suolo.

2. Il PRAE individua gli obiettivi e le azioni in materia di attività estrattive, nonché i criteri di controllo e di verifica della loro attuazione definendo, altresì, le modalità e i limiti entro i quali si svolge l'attività estrattiva delle sostanze minerali.

3. Il PRAE, anche articolato per sezioni relative a singole sostanze minerali, definisce:

a) gli aspetti geologici del territorio regionale;

b) le attività estrattive in corso;

c) le aree da destinare alle attività estrattive, in funzione della sostenibilità ambientale di nuovi insediamenti di tali attività sul territorio regionale;

d) la stima del fabbisogno delle sostanze minerali per un periodo definito, in considerazione dei volumi autorizzati ed effettivamente estratti ai sensi della presente legge, nonché prioritariamente delle estrazioni di materiale litoide dai corsi d'acqua di cui alla deliberazione della Giunta regionale prevista dall'articolo 37, comma 1 bis, della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), e della tendenza del mercato;

e) le prescrizioni, le modalità e i criteri volti ad assicurare la coltivazione delle sostanze minerali e la risistemazione ambientale dei luoghi, coerenti con un organizzato assetto del territorio.

4. La stima del fabbisogno di cui al comma 3, lettera d), è aggiornata con deliberazione della Giunta regionale almeno ogni due anni.

Note:

1 Articolo sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 25/1992

2 Articolo sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 6/2011

3 Vedi anche quanto disposto dall'art. 4, comma 2, L. R. 27/2012

Art. 4

(ABROGATO)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 20, comma 1, lettera a), L. R. 6/2011

Art. 5

(Formazione, approvazione ed efficacia del PRAE)

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attivita' estrattive, approva il progetto del PRAE.

2. In conformita' alla normativa vigente in materia di informazione ambientale, l'avviso di approvazione del progetto del PRAE e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul Bollettino Ufficiale della Regione, con l'indicazione delle modalita' di diffusione e di messa a disposizione delle informazioni e delle modalita' di esercizio del diritto di accesso alle informazioni da parte del pubblico e degli organismi interessati, nonche' del termine, non inferiore a sessanta giorni, entro il quale tale diritto puo' essere esercitato anche ai fini della presentazione di osservazioni scritte.

3. I Comuni sono individuati quali soggetti competenti in materia ambientale, ai sensi dell' articolo 5, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e per gli effetti dell' articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 152/2006 medesimo.

4. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, la Giunta regionale si esprime sulle osservazioni pervenute e, conseguentemente, adotta il PRAE, previo parere della competente Commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta; decorso tale termine si prescinde dal parere.

5. Il PRAE e' approvato con decreto del Presidente della Regione entro un anno dall'entrata in vigore della legge regionale 6/2011 , previa deliberazione della Giunta regionale, ed e' pubblicato sul sito web della Regione, nonche' sul Bollettino Ufficiale della Regione. L'avviso di avvenuta approvazione del PRAE e' pubblicato, contestualmente, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su due quotidiani a diffusione regionale. Il PRAE e' efficace dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Note:

1 Primo comma sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 25/1992

2 Articolo sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 6/2011

Art. 6

(ABROGATO)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 20, comma 1, lettera a), L. R. 6/2011

Art. 6 bis

(ABROGATO)

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 25/1992

2 Articolo abrogato da art. 20, comma 1, lettera a), L. R. 6/2011

Art. 7

Adempimenti comunali

Entro il termine di 180 giorni dall' entrata in vigore del PRAE, i Comuni, i cui territori risultano interessati dai bacini estrattivi sono tenuti ad adottare le necessarie varianti allo strumento urbanistico comunale vigente, al fine di adeguarsi alle indicazioni del Piano predetto.

In caso di mancato adempimento del termine suindicato, si provvede in via sostitutiva, ai sensi dell' articolo 35 della legge regionale 9 aprile 1968, n. 23, così come modificata dalla legge regionale 17 luglio 1972, n. 30.

Note:

1 Parole soppresse al primo comma da art. 194, comma 1, L. R. 26/2012

Art. 8

(ABROGATO)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 20, comma 1, lettera a), L. R. 6/2011

Art. 9

Disposizioni transitorie

A partire dall' entrata in vigore della presente legge e sino alla data di adozione del PRAE, e' fatta salva nel territorio regionale la facolta' del rilascio di autorizzazioni, sempreche' non contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, per:

- a)** l' ampliamento di cave esistenti, per un periodo massimo di un anno e per l' area escavabile nel periodo autorizzato;
- b)** le cave di prestito, per un periodo non superiore a 3 anni, compreso il termine per la risistemazione;
- c)** le cave di pietra ornamentale;
- d)** le cave di materiali diversi da quelli considerati alle precedenti lettere b) e c), unicamente peraltro per motivi di interesse generale e/o di pubblica utilita'.

1 bis. Dalla data di adozione del PRAE di cui all'articolo 5, comma 4, non sono rilasciate autorizzazioni all'attivita' estrattiva in contrasto con le norme del Piano stesso.

Le autorizzazioni per i materiali di cui al precedente comma, lettera d), sono rilasciate previa

deliberazione della Giunta regionale, a seguito del parere favorevole del Comune interessato. Detto parere, qualora non venga espresso entro centottanta giorni, si intende reso favorevolmente.

3. Fino all'approvazione del PRAE, il rilascio dell'autorizzazione all'attività estrattiva e', altresì, subordinato alla presentazione, da parte del soggetto istante dell'attestazione, rilasciata dal Comune territorialmente competente, di non contrarietà del progetto presentato con le previsioni degli strumenti di pianificazione comunale.

4. Dalla data di approvazione del PRAE e sino ad avvenuto adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale ai sensi dell'articolo 7, le istanze di autorizzazione all'attività estrattiva devono essere conformi alle previsioni del Piano stesso.

Note:

1 Integrata la disciplina del primo comma da art. 3, comma 2, L. R. 25/1992

2 Primo comma interpretato da art. 9, comma 1, L. R. 25/1992

3 Parole aggiunte al secondo comma da art. 5, comma 1, L. R. 10/1994

4 Parole sostituite al secondo comma da art. 3, comma 1, L. R. 13/1994

5 Integrata la disciplina del primo comma da art. 7, comma 1, L. R. 16/1996

6 Comma 1 bis aggiunto da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 6/2011

7 Terzo comma sostituito da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 6/2011

8 Quarto comma sostituito da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 6/2011

Art. 9 bis

(Varianti non sostanziali al progetto di coltivazione)

1. Le varianti ai progetti di coltivazione autorizzati ai sensi dell'articolo 9 sono ritenute non sostanziali:

a) qualora, rispetto al progetto autorizzato, non prevedano:

1) aumento del perimetro;

2) aumento della superficie;

3) aumento dei volumi;

4) aumento della durata temporale, a eccezione della proroga di cui all'articolo 16, comma 4;

5) modifiche alle condizioni di sicurezza;

b) qualora non siano da sottoporre a:

1) verifica di assoggettabilità alla valutazione d'impatto ambientale;

2) valutazione d'impatto ambientale;

3) valutazione d'incidenza;

4) autorizzazione-paesaggistica;

5) parere di salvaguardia idrogeologica o forestale.

2. La domanda di autorizzazione all'esecuzione del progetto delle varianti di cui al comma 1, corredata della documentazione prevista dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 1 bis, lettera b), e' presentata alla struttura regionale competente in materia di attivita' estrattive.

3. L'esecuzione del progetto relativo alle varianti di cui al comma 1 e' subordinata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, all'autorizzazione del Direttore della struttura regionale competente in materia di attivita' estrattive.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 195, comma 1, L. R. 26/2012

Art. 10

(ABROGATO)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 20, comma 1, lettera a), L. R. 6/2011

TITOLO III

PROCESSO AUTORIZZATIVO PER L' APERTURA, L' AMPLIAMENTO E L' ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI ESTRAZIONE E COLTIVAZIONE DELLE SOSTANZE MINERALI

Art. 11

Istanze di autorizzazione

1. Le istanze di autorizzazione sono presentate alla struttura regionale competente in materia di attivita' estrattive con le modalita' definite ai sensi dell'articolo 2, nonche' ai Comuni territorialmente interessati.

1 bis. Ai fini dell'acquisizione di atti di assenso comunque denominati di amministrazioni pubbliche in ordine ai progetti di coltivazione e risistemazione ambientale, la struttura regionale competente in materia di attivita' estrattive puo' indire una conferenza di servizi ai sensi dell' articolo 22 e seguenti della legge regionale 7/2000 .

1 ter. Le istanze di autorizzazione di cui al comma 1 sono corredate del titolo giuridico comprovante la disponibilita' dell'area destinata all'esercizio dell'attivita' estrattiva, nonche' della dichiarazione con la quale il soggetto istante si impegna a mantenere tale disponibilita' per la durata di esecuzione del progetto di coltivazione e di risistemazione ambientale.

2. Le istanze di autorizzazione devono contenere l'impegno a stipulare con i Comuni territorialmente interessati la convenzione di cui all'articolo 13, nonche' l'indicazione:

a) delle generalita' del richiedente e della sua residenza e/o domicilio nonche' delle aree in disponibilita';

b) dell'ubicazione della cava, con planimetria indicante i limiti di superficie e di profondita' della cava stessa e le previsioni dei piani urbanistici comunali vigenti nella zona interessata dall'intervento estrattivo preventivato;

c) del materiale oggetto della coltivazione e della quantita' di materiale di cui si preventiva annualmente,

e per il periodo richiesto, l'escavazione;

d) della durata presunta della coltivazione.

3. L'istanza deve essere corredata dal progetto di coltivazione e di risistemazione ambientale, redatto da un professionista abilitato e articolato, se del caso, per fasi e lotti d'intervento, e da ogni altro elemento, compresa la documentazione tecnica, indispensabile per l'esame della istanza.

4. La risistemazione deve prevedere:

a) la sistemazione idrogeologica, cioè la modellazione del terreno atta ad evitare frane o ruscellamenti e le misure di protezione dei corpi idrici suscettibili di inquinamento;

b) la sistemazione paesaggistica, cioè la ricostituzione dei caratteri generali ambientali e naturalistici dell'area, in rapporto con la situazione preesistente e circostante, attuata mediante un opportuno raccordo delle superfici di nuova formazione con quelle dei terreni circostanti e mediante il riporto dello strato di terreno di coltivo o vegetale, seguito da semina o da piantumazione di specie vegetali analoghe a quelle preesistenti, anche commiste con altre a rapido accrescimento.

4 bis. La modifica di destinazione urbanistica della zona in cui è situata l'area autorizzata ai fini dell'attività di cava, nonché la revoca o la decadenza o la scadenza dell'autorizzazione all'attività estrattiva non fanno venir meno l'obbligo di eseguire il progetto di risistemazione ambientale di cui al comma 3, e la relativa garanzia finanziaria prestata ai sensi dell'articolo 12 ter.

5.

(ABROGATO)

6.

(ABROGATO)

Note:

1 Articolo sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 10/1994

2 Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano ai progetti di risistemazione ambientale presentati dopo il 1° luglio 1994 ai sensi dell' articolo 11 della L.R. 10/94.

3 Comma 5 sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 21/1997

4 Comma 1 sostituito da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 6/2011

5 Comma 1 bis aggiunto da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 6/2011

6 Comma 1 ter aggiunto da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 6/2011

7 Comma 2 abrogato da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 6/2011 , a decorrere dalla data di entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 2, comma 1 bis, lettere a) e b) della presente legge, come modificato dall'art. 2 della L.R. 6/2011.

8 Comma 3 abrogato da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 6/2011 , a decorrere dalla data di entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 2, comma 1 bis, lettere a) e b) della presente legge, come modificato dall'art. 2 della L.R. 6/2011.

9 Comma 4 abrogato da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 6/2011 , a decorrere dalla data di entrata in

vigore del Regolamento di cui all'articolo 2, comma 1 bis, lettere a) e b) della presente legge, come modificato dall'art. 2 della L.R. 6/2011.

10 Comma 5 abrogato da art. 8, comma 1, lettera d), L. R. 6/2011

11 Comma 6 abrogato da art. 8, comma 1, lettera d), L. R. 6/2011

12 Comma 4 bis aggiunto da art. 196, comma 1, L. R. 26/2012

Art. 12

Attività sui terreni soggetti a vincolo idrogeologico comportanti riduzione della superficie forestale

1. Qualora la richiesta di autorizzazione, di cui agli articoli 2 e 11, riguardi, anche solo parzialmente terreni soggetti a vincolo idrogeologico, o comunque ipotesi di riduzione della superficie forestale, la stessa deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) corografia della zona interessata dall' intervento;

b) estratto di mappa catastale con indicato il perimetro dell' intervento;

c) relazione tecnica contenente la descrizione dell' ubicazione del fondo, delle sue pendenze, delle modalità di esecuzione e dei mezzi da usarsi per la realizzazione dell' intervento nonché delle opere e dei mezzi che si prevede di realizzare al fine di impedire il verificarsi di danni di natura idrogeologica e forestale;

d) relazione geologica e geotecnica secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

e) relazione forestale corredata da planimetria, nell' ipotesi di riduzione della relativa superficie, riguardante la descrizione sia delle zone boscate interessate dall' abbattimento sia di quelle circostanti;

f) progetto di ripristino ambientale secondo la normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale.

2. Nell' ipotesi di cui al comma 1 la Direzione regionale dell' ambiente acquisisce d' ufficio il parere di salvaguardia idrogeologica o forestale che viene reso dall' Ispettorato dipartimentale delle foreste competente per territorio, entro sessanta giorni dalla richiesta, previa istruttoria dello stesso Ispettorato, in deroga a quanto previsto dagli articoli 7 e 18 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Con il parere di cui al comma 2 l' Ispettorato ripartimentale delle foreste può prevedere l' obbligo del versamento presso la Tesoreria regionale di un deposito cauzionale a garanzia della buona esecuzione dei lavori, delle opere connesse alla salvaguardia idrogeologica e forestale ed in generale del progetto di ripristino ambientale.

4. Per la determinazione dell' ammontare del deposito l' Ispettorato tiene conto del costo per l' eventuale esecuzione d' ufficio delle opere di cui sopra.

5. Il deposito cauzionale può venir costituito anche a mezzo di fidejussione bancaria o di polizza assicurativa, nel rispetto della normativa vigente.

6. In caso di esecuzione d' ufficio, qualora il deposito cauzionale risulti insufficiente al recupero del costo delle opere eseguite, si provvede ai sensi del RD 24 aprile 1910, n. 639.

7. Il parere è obbligatorio e vincolante per gli aspetti di tutela idrogeologica o forestale e le eventuali prescrizioni in esso contenute vengono recepite nel provvedimento autorizzativo di cui all' articolo 11

che, nell' ipotesi, costituisce anche autorizzazione ai sensi degli articoli 7 o 18 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni.

Note:

1 Articolo sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 13/1991

Art. 12 bis

(ABROGATO)

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 13/1991

2 Articolo abrogato da art. 20, comma 1, lettera a), L. R. 6/2011

Art. 12 ter

Garanzia finanziaria

1. L'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio di attivita' estrattiva e' condizionata alla prestazione, nei modi e nei tempi previsti dall'autorizzazione stessa, di apposita garanzia finanziaria a favore dei Comuni interessati a copertura dei costi di eventuali interventi necessari per assicurare il recupero ambientale dell'area oggetto dell'attivita'.

2. La garanzia finanziaria di cui al comma 1, che deve essere costituita con le modalita' di cui alla legge 10 giugno 1982, n. 348 (Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici), e' determinata nel provvedimento di autorizzazione all'attivita' estrattiva, in misura pari a una volta e mezza il costo dell'intervento di risistemazione ambientale esposto nel quadro economico del relativo progetto. L'importo della garanzia e' adeguato ogni due anni sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo.

3. La garanzia finanziaria deve espressamente indicare che la stessa viene prestata per coprire i costi degli eventuali interventi di cui al comma 1 e che si intende svincolata dopo il formale accertamento da parte dell'ente garantito dell'avvenuta risistemazione ambientale come prevista nell'atto autorizzativo. Detto accertamento deve intervenire entro novanta giorni dalla richiesta del soggetto autorizzato, pena lo svincolo automatico della garanzia finanziaria. Detto termine puo' essere formalmente interrotto dall'ente garantito qualora l'accertamento non sia possibile per fatti imputabili al soggetto autorizzato.

4. Qualora il progetto di coltivazione e risistemazione ambientale sia articolato in lotti, la garanzia finanziaria puo' essere prestata per ogni singolo lotto e lo svincolo della garanzia e' concesso con le modalita' di cui al comma 3, a seguito dell'accertamento dell'avvenuta risistemazione ambientale dei singoli lotti, in misura proporzionale alle aree effettivamente recuperate.

4 bis. Le imprese, che alla data di entrata in vigore della legge regionale 6/2011 , sono gia' autorizzate all'attivita' estrattiva possono, entro sessanta giorni dalla medesima data, chiedere di prestare la garanzia finanziaria per ogni singolo lotto, presentando alla struttura regionale competente in materia di attivita' estrattive un'istanza recante gli estremi del provvedimento autorizzativo e l'indicazione del lotto interessato.

5.

(ABROGATO)

5 bis. Le imprese in possesso della certificazione ambientale ISO 14001 o della registrazione EMAS ai

sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 relativo all'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE, prestano una garanzia fideiussoria in misura pari al costo dell'intervento di risistemazione ambientale.

5 ter. Le imprese già autorizzate all'attività estrattiva, in possesso della certificazione ambientale ISO 14001 o della registrazione EMAS ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, possono chiedere la rideterminazione della garanzia fideiussoria nella misura pari al costo dell'intervento di risistemazione ambientale.>>.

6. L'ammontare della garanzia finanziaria viene indicato in sede di stipula della convenzione con il Comune ai sensi dell'articolo 13. Qualora in detta convenzione gli importi e le modalità di costituzione della garanzia risultino difformi o incongrui, deve provvedersi al loro adeguamento secondo le previsioni e nei termini posti nel provvedimento autorizzativo.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 10/1994

2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 8, L. R. 21/1997

3 Comma 2 sostituito da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 6/2011

4 Comma 4 sostituito da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 6/2011

5 Comma 4 bis aggiunto da art. 9, comma 1, lettera c), L. R. 6/2011

6 Comma 5 abrogato da art. 9, comma 1, lettera d), L. R. 6/2011

7 Comma 5 bis aggiunto da art. 9, comma 1, lettera e), L. R. 6/2011

8 Comma 5 ter aggiunto da art. 9, comma 1, lettera e), L. R. 6/2011

9 Parole sostituite al comma 6 da art. 9, comma 1, lettera f), L. R. 6/2011

10 Parole soppresse al comma 4 da art. 197, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012

11 Comma 5 ter sostituito da art. 197, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012

Art. 13

(Convenzione con il Comune)

1. I soggetti autorizzati e i Comuni territorialmente interessati stipulano, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di autorizzazione, una convenzione nella quale:

a) sono indicati i tempi e i modi di attuazione del progetto di risistemazione ambientale di cui all'articolo 15, primo comma, lettera b);

b) è indicato l'ammontare della garanzia finanziaria prevista dall'articolo 12 ter.

Note:

1 Parole sostituite al primo comma da art. 8, comma 1, L. R. 10/1994

2 Articolo sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 6/2011

Art. 14

Convenzione - tipo

Entro un anno dall' entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore regionale competente in materia di attivita' estrattive, e' approvato uno schema di convenzione - tipo, al quale i cavaatori e i Comuni dovranno attenersi.

Note:

1 Secondo comma abrogato da art. 9, comma 1, L. R. 10/1994

2 Terzo comma abrogato da art. 9, comma 1, L. R. 10/1994

3 Parole sostituite al primo comma da art. 11, comma 1, L. R. 6/2011

Art. 15

Contenuto dell' autorizzazione

Il provvedimento di autorizzazione:

a) dispone sui limiti di superficie e di profondita' della coltivazione;

b) dispone sui modi e sui tempi di escavazione ed anche sui modi e sui tempi di risistemazione ambientale;

c) fissa le modalita' di controllo per la verifica della congruita' dei lavori alle previsioni progettuali di cui all' autorizzazione;

d) indica i motivi di possibile sospensione, decadenza o revoca dell' autorizzazione;

e) fissa eventuali prescrizioni a tutela del pubblico interesse e della pubblica incolumita'; e bis) fissa la ripartizione temporale delle escavazioni, la cui mancata ottemperanza per difetto comporta la riduzione di pari quantita' di materiale escavabile dal volume complessivamente autorizzato.

e bis)

(ABROGATA)

Note:

1 Parole aggiunte al primo comma da art. 8, comma 1, L. R. 21/1997

2 Integrata la disciplina del primo comma da art. 14, comma 1, L. R. 13/1998

3 Derogata la disciplina del primo comma da art. 16, terzo comma, L. R. 35/1986 nel testo modificato da art. 18, comma 15, L. R. 13/2002

4 Parole soppresse alla lettera b) del primo comma da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 6/2011

5 Lettera e bis) del primo comma abrogata da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 6/2011

Art. 16

Titolarita' dell' autorizzazione

L' autorizzazione di cui al precedente articolo 11 e' strettamente personale e non puo' essere trasferita a terzi e non previo nulla - osta della struttura regionale competente in materia di attivita' estrattive.

Qualora il trasferimento abbia luogo in assenza di nulla - osta, l' autorizzazione deve intendersi decaduta di diritto.

L' autorizzazione puo' essere altresì revocata in qualsiasi tempo, previa contestazione dell' inosservanza delle prescrizioni e condizioni dalla stessa stabilite.

4. L'autorizzazione puo' essere prorogata per una sola volta e per un periodo da tre a cinque anni. In via eccezionale, previa richiesta da inoltrarsi alla struttura regionale competente in materia di attivita' estrattive entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012), i soggetti titolari di autorizzazione in essere prorogata in data anteriore all'entrata in vigore della legge regionale 6/2011 possono chiedere l'adeguamento dei termini di scadenza dell'autorizzazione medesima alla durata massima di proroga ammessa.

Note:

1 Aggiunto dopo il terzo comma un comma da art. 18, comma 15, L. R. 13/2002

2 Parole sostituite al primo comma da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 6/2011

3 Parole sostituite al quarto comma da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 6/2011

4 Parole soppresse al quarto comma da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 6/2011

5 Comma 4 sostituito da art. 198, comma 1, L. R. 26/2012

Art. 17

Ricerca

L' esercizio di attivita' di ricerca di giacimenti di pietre ornamentali e' subordinato al rilascio di un permesso di indagine da parte della struttura regionale competente in materia di attivita' estrattive, su presentazione di istanza corredata da una planimetria con l' indicazione dell' area interessata, da una relazione geologica, da un programma dei lavori e da un preventivo di spesa.

Il permesso di indagine dovra' essere comunicato al Sindaco prima dell' inizio dei lavori, avra' durata non superiore ad un anno e potra' essere prorogato per un uguale periodo.

Note:

1 Parole soppresse al primo comma da art. 14, comma 1, L. R. 6/2011

2 Parole sostituite al primo comma da art. 14, comma 1, L. R. 6/2011

Art. 18

(ABROGATO)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 20, comma 1, lettera a), L. R. 6/2011

Art. 18 bis

Inoltro stato di fatto

1. I soggetti autorizzati sono tenuti a presentare alla Direzione regionale dell'ambiente entro il 31 marzo di ogni anno, a decorrere dal 1995, uno stato di fatto, in scala non inferiore a 1:1000 e riportante i riferimenti planoaltimetrici (capisaldi) in quote assolute sul livello del mare, riferito all'attività estrattiva svolta a tutto il 31 dicembre dell'anno precedente, corredandolo con planimetrie e relative sezioni, nonché informazioni relative alle quantità di materiale escavato e ancora da scavare e sulle attività di risistemazione poste in essere.

2. Nella lettera di trasmissione dello stato di fatto di cui al comma 1 è fatto obbligo all'interessato di evidenziare esplicitamente, qualora sussista tale circostanza, le quantità escavate in ciascun Comune interessato dall'attività autorizzata, nonché eventuali difformità fra escavazione attuata e gli obblighi previsti nell'atto autorizzativo.

3. La mancata ottemperanza a quanto previsto dal presente articolo comporta l'irrogazione di una sanzione pecuniaria da 1.000 euro a 4.000 euro. Contestualmente all'avvio del procedimento sanzionatorio la Direzione regionale dell'ambiente fissa un termine perentorio per la presentazione del precitato stato di fatto, pena la decadenza di diritto del provvedimento autorizzativo.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 10/1994

2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 10, comma 1, L. R. 21/1997

3 Comma 3 sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 21/1997

4 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 11, L. R. 21/1997

5 Parole sostituite al comma 1 da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 6/2011

6 Parole sostituite al comma 3 da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 6/2011

Art. 18 ter

1. Nelle more dell'emanazione della disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relative alle terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni, la cui produzione non superi i 6.000 metri cubi, in relazione a quanto disposto dall'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in deroga a quanto previsto dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo, i materiali da scavo prodotti nel corso di attività e interventi provenienti da cantieri di piccole dimensioni, la cui produzione non superi i 6.000 metri cubi, autorizzati in base alle norme vigenti, sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184 bis del decreto legislativo 152/2006 se il produttore dimostra:

a) che la destinazione all'utilizzo è certa, direttamente presso un determinato sito o un determinato ciclo produttivo;

b) che per i materiali che derivano dallo scavo non sono superate le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V, parte IV, del decreto legislativo 152/2006, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione;

c) che l'utilizzo in un successivo ciclo di produzione non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo di altre di materie prime;

d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non e' necessario sottoporre le terre e rocce da scavo ad alcun preventivo trattamento fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere di cui all'allegato 3 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 161/2012.

2. Il produttore puo' attestare il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 tramite dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), all'Autorita' che ha approvato o ha autorizzato l'intervento, precisando le quantita' destinate all'utilizzo, i tempi previsti per l'utilizzo e il sito di deposito, che non puo' superare un anno, salvo motivate proroghe, dalla data di produzione, fermo restando che le attivita' di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformita' alla vigente disciplina urbanistica e igienico sanitaria.

3. Il produttore deve in ogni caso confermare a detta Autorita' che le terre e rocce da scavo sono state completamente utilizzate secondo le previsioni iniziali o successive variazioni che dovranno essere oggetto di preventiva comunicazione, idonea a integrare l'originaria dichiarazione.

4. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali e' accompagnato dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7 bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 (Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attivita' di autotrasportatore).

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 199, comma 1, L. R. 26/2012

TITOLO IV

SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 19

Sanzioni per violazioni alla legge

L' esercizio di attivita' di estrazione e di coltivazione dei materiali considerati dalla presente legge, svolto in assenza dell' autorizzazione di cui al precedente articolo 2, fatte salve eventuali altre sanzioni disposte da leggi statali o regionali e quanto disposto dal successivo articolo 21, e' soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma pari:

a) al doppio del valore venale del materiale escavato con il limite minimo di due quinti del valore venale medesimo, qualora trattisi di materiali escavati, in assenza di autorizzazione;

b)

(ABROGATA)

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 138 bis, comma 3, L. R. 52/1991

2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, L. R. 25/1992

3 Primo comma sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 25/1992

4 Parole sostituite al primo comma da art. 9, comma 1, L. R. 21/1997

5 Parole sostituite al primo comma da art. 9, comma 2, L. R. 21/1997

6 Secondo comma abrogato da art. 9, comma 3, L. R. 21/1997

7 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 11, L. R. 21/1997

8 Parole soppresse alla lettera a) del primo comma da art. 16, comma 1, lettera a), L. R. 6/2011

9 Lettera b) del primo comma abrogata da art. 16, comma 1, lettera b), L. R. 6/2011

Art. 20

Sanzioni per violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione

1. La violazione delle condizioni e prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, fatte salve eventuali altre sanzioni disposte da leggi statali o regionali e quanto disposto dal successivo articolo 21, e' soggetta alla sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma di denaro:

a) pari al valore venale del materiale scavato in eccedenza o in difformita' a quanto individuato negli elaborati progettuali autorizzati, con il limite minimo di un quinto del valore venale medesimo;

a bis) pari alla meta' del valore venale scavato in difformita' a quanto individuato negli elaborati progettuali autorizzati, per la parte che eccede il 2 per cento delle misure progettualmente definite, ma nel rispetto del quantitativo complessivamente autorizzato, con il limite minimo di un quinto del valore venale medesimo;

b) da 3.000 euro a 18.000 euro per il mancato rispetto delle prescrizioni in materia di restituzione ambientale;

c) da 1.000 euro a 6.000 euro per ogni altra infrazione alle disposizioni contenute nell'autorizzazione.

2. Allorché i titolari delle autorizzazioni si sottraggono all'obbligo di consentire l'accesso per ispezioni e controlli o non forniscano i dati e le notizie richiesti dagli organi di vigilanza, i medesimi sono soggetti alla sanzione pecuniaria amministrativa da 1.000 euro a 6.000 euro.

3. I valori venali dei materiali escavati ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge vengono determinati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione, e sono aggiornati almeno ogni due anni.

3 bis. In caso di violazione delle condizioni o prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, sui luoghi dell'attività estrattiva, non possono inoltre essere rilasciate autorizzazioni o concessioni regionali, provinciali o comunali per qualsiasi attività edilizia, di cava, discarica o altro, fino al pagamento delle sanzioni e all'estinzione dei motivi di violazione. Il direttore della struttura regionale competente in materia di attività estrattive può autorizzare, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, l'eventuale variante al progetto di risistemazione ambientale finalizzata all'estinzione dei motivi di violazione.

3 ter. Nel caso in cui, avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa venga proposto ricorso in opposizione ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e il giudice di primo grado sospenda l'esecutività del provvedimento impugnato, il pagamento della sanzione previsto dal comma 3 bis può essere sostituito dalla prestazione a favore dell'Amministrazione regionale di garanzia fideiussoria ai sensi della legge 348/1982 in misura pari a quella della sanzione comminata.

3 quater. In conformità all'esito del giudizio di primo grado, la garanzia fideiussoria è escussa

dall'Amministrazione regionale, entro sessanta giorni dalla notifica della relativa sentenza al soggetto obbligato, ovvero e' svincolata dall'Amministrazione regionale, entro sessanta giorni dalla notifica della relativa sentenza a cura del ricorrente.

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, L. R. 25/1992

2 Articolo sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 25/1992

3 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 10/1994

4 Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 4, L. R. 21/1997

5 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 11, L. R. 21/1997

6 Comma 3 interpretato da art. 12, comma 1, L. R. 21/1997

7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 138 bis, comma 3, L. R. 52/1991 nel testo modificato da art. 64, comma 1, L. R. 34/1997

8 Comma 3 bis aggiunto da art. 18, comma 6, L. R. 12/2003

9 Comma 3 ter aggiunto da art. 16, comma 1, L. R. 25/2005

10 Parole soppresse al comma 3 ter da art. 4, comma 16, L. R. 12/2006

11 Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 17, comma 1, lettera a), L. R. 6/2011

12 Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 17, comma 1, lettera b), L. R. 6/2011

13 Parole sostituite al comma 2 da art. 17, comma 1, lettera c), L. R. 6/2011

14 Parole aggiunte al comma 3 bis da art. 17, comma 1, lettera d), L. R. 6/2011

15 Comma 3 ter sostituito da art. 17, comma 1, lettera e), L. R. 6/2011

16 Comma 3 quater aggiunto da art. 17, comma 1, lettera f), L. R. 6/2011

17 Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 200, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012

18 Lettera a bis) del comma 1 aggiunta da art. 200, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012

Art. 20 bis

(Destinazione delle somme introitate per sanzioni)

1. Le somme introitate dalla Regione ai sensi degli articoli 19 e 20 sono destinate alla predisposizione, alla revisione e all'aggiornamento del piano regionale delle attivita' estrattive nonche' alla realizzazione di interventi di sistemazione idrogeologica del territorio regionale.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 18, comma 16, L. R. 13/2002

2 Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 25, L. R. 22/2010

Art. 21

Infrazioni comportanti alterazioni ambientali

In ogni caso di infrazione che abbia comportato alterazione del territorio con danni all' ambiente naturale, il trasgressore e' soggetto all' obbligo di provvedere al ripristino ambientale secondo le prescrizioni dettate dai Comuni interessati, fatto salvo il potere di questi ultimi, in caso di inerzia, di provvedere d' ufficio, con rivalsa nei confronti dell' inadempiente.

In ogni caso in cui i titolari delle autorizzazioni non abbiano provveduto autonomamente, secondo le prescrizioni dell' autorizzazione, alla risistemazione ambientale del territorio interessato dall' intervento di cava, i Comuni interessati provvederanno d' ufficio, con rivalsa nei confronti dell' inadempiente.

In entrambi i casi, i Comuni interessati introitano la cauzione o la garanzia di cui al precedente articolo 13, primo comma, lettera b), ed utilizzano i relativi importi sino a concorrenza della spesa per procedere d' ufficio alla risistemazione ambientale.

Art. 22

Vigilanza

La vigilanza sull' osservanza delle disposizioni della presente legge, fatte salve le competenze di vigilanza urbanistica del Sindaco, spetta alla struttura regionale competente in materia di attivita' estrattive, la quale si avvale della cooperazione dei Sindaci dei Comuni interessati nonche', per gli aspetti idrogeologici, ai competenti Ispettorati agricoltura e foreste.

I Sindaci dei Comuni interessati, in particolare, disporranno sopralluoghi nella parte di cava posta nel territorio di propria competenza a mezzo di propri funzionari o incaricati, per verifiche in ordine all' adempimento delle disposizioni dell' autorizzazione regionale e degli obblighi derivanti dalla convenzione di cui all' articolo 13.

Le risultanze delle verifiche effettuate dovranno essere comunicate alla struttura competente in materia di attivita' estrattive per l' eventuale accertamento di infrazioni alla presente legge e per gli ulteriori provvedimenti di competenza.

Note:

1 Parole sostituite al primo comma da art. 18, comma 1, L. R. 6/2011

2 Parole soppresse al primo comma da art. 201, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012

3 Parole sostituite al primo comma da art. 201, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012

4 Parole sostituite al terzo comma da art. 201, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012

Art. 23

Applicazione delle sanzioni

L' applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative previste dal presente Titolo IV, ha luogo secondo le procedure stabilite dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24

Disposizione finale

E' abrogato il Capo II della legge regionale 16 agosto 1974, n. 42.

Art. 25

Entrata in vigore della legge

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.